



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.12303/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza
Studi Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n.3 “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” (in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea) Reg. Gen. n. 529

Ad iniziativa della G. R. – Assessore Vetrella Sergio.
Depositato in data 6 giugno 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:


IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la IV Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, 10 GIU, 2014

IL PRESIDENTE

Pietro Foglia



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
172	03/06/2014	53	3	1

Oggetto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : E768E16F302A94A9E835CD32F80C22BBC5BB6DD7

Allegato nr. 1 : 36013BFD7ECFA64A4FD5C51EC0B47BB0F44D8BAB

Allegato nr. 2 : CC58A7BD3A533C55D55C9210230ADE2D6CE053B5

Frontespizio Allegato : 3D74CFF66ABCA889F5DA19183800E9E9F6BF1C72

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 529

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012303/A

Del: 06/06/2014 09:03:21

Da: CR A. SERASS






Deliberazione N. 172

Assessore

Assessore Vetrella Sergio



Dipartim. Direzione G.

53

7

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 03/06/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
11)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0012303/A

Del: 06/06/2014 09:03:21

Da: CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Regione Campania, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, svolge funzioni e compiti di programmazione e vigilanza, nonché funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- b. che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico locale, definisce il quadro regolatorio per i servizi marittimi di linea aggiuntivi e autorizzati, nonché per i servizi marittimi non di linea, ai sensi degli articoli 5 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002;
- c. che la Regione Campania con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003, e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 ha emanato il "Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea residuali".

CONSIDERATO

- a. che l'Unione europea ha introdotto nuove norme in materia di trasporto marittimo ed in particolare il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente ed il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- b. che la Commissione Europea, ha deciso di aggiornare e rivedere, per ragioni di trasparenza e certezza giuridica, la propria interpretazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3577/92 (Comunicazione COM(2014) 232 del 22.04.2014 sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- c. che l'Autorità garante per la concorrenza ha più volte segnalato le criticità dell'attuale assetto normativo regolamentare in materia di servizi marittimi c.d. residuali (S.1063 del 13/07/2009);
- d. che, sia a livello comunitario che nazionale la materia dei servizi di trasporto pubblico locale richiede interventi normativi rivolti a favorire la "concorrenza nel mercato" e la libera prestazione dei servizi;
- e. che i suddetti principi devono trovare un contemperamento con i principi sanciti dalla legge n. 3 del 2002 di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ed in generale con la tutela dell'interesse pubblico, in modo tale da giungere ad una concorrenza regolamentata;
- f. che è necessario intervenire a regolamentare anche i servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002 e i servizi marittimi non di linea, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002, al fine di fornire una cornice normativa unitaria per tutti i servizi marittimi, di linea e non di linea;
- g. che, pertanto, si rende necessaria una profonda revisione della materia volta a armonizzare gli obiettivi di liberalizzazione del mercato con quelli della concorrenza regolamentata in un settore cruciale come quello dei servizi marittimi;
- h. che, per quanto precede, la nuova disciplina regolamentare proposta disponga l'abrogazione del regolamento n. 80 del 2003.

RITENUTO

- a. necessario approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- b. di dover inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

ACQUISITO

- a. il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente, reso con nota prot. n. 7683/UDCP/GAB/UL del 29/04/2014 e prot. n. 301155 del 02/05/2014.

VISTO


- la legge regionale 28/03/2002, n. 3;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21/02/2003;
- il regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25/03/2005;
- il Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2009;
- il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 del 22/04/2014;
- gli articoli 26 e 56 dello Statuto della Regione Campania;
- il D.P.G.R. n. 23 del 04/02/2011 "Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali".

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di approvare la proposta di "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di inviare al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;
3. di trasmettere il presente atto, per le rispettive competenze, al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la mobilità, al Dipartimento delle politiche territoriali, nonché all'Ufficio BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	172	del	03/06/2014	DIPART.	53	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	7	UOD/STAFF DIR.GEN.	1
------------------	-----	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	--------------------	---

OGGETTO :

APPROVAZIONE PROPOSTA DI "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI E DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI LINEA"


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Vetrella Sergio</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello Antonio</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>03/06/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>03/06/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



Firma
IL DIRIGENTE
DOT. S. V. V. V.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3
(RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA
REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA
RESIDUALE E AGGIUNTIVO E DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO NON DI
LINEA**

Capo I

*Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai
sensi dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3*

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) e in osservanza alla disciplina comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) e dal Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente capo disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati.
2. Sono servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati di persone, di seguito denominati servizi marittimi autorizzati, i servizi marittimi, per i quali non sussistono obblighi di servizio, adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi che collegano due o più porti e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, esercitati da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002. Ogni singolo collegamento tra due porti determina una distinta linea.

Art. 2

Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi marittimi è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, abuso di posizione dominante, non discriminazione e trasparenza, nonché, nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.
2. L'autorizzazione reca il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari, le tariffe e le prescrizioni da osservare per il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 e della carta dei servizi approvata dalla Regione Campania.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi marittimi annuali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è rilasciata per la durata di sei anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi semestrali previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera b), è rilasciata per la durata di due anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi trimestrali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera c) è rilasciata per la singola stagione di riferimento, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale.
4. A decorrere dal secondo anno, per i servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è possibile disporre, d'ufficio o su istanza dell'ente locale o dell'interessato, eventuali modifiche al quadro degli orari di servizio, sentita l'impresa di navigazione e l'autorità marittima competente in materia di sicurezza degli accosti. Le modifiche al quadro degli orari dei servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, possono essere disposte in ogni tempo per comprovate, sopravvenute esigenze tecnico-infrastrutturali.
5. Le autorizzazioni non sono oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.
6. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 3

Documentazione

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. L'istanza di autorizzazione prevista nell'articolo 2 è redatta in conformità allo schema approvato dalla Direzione generale per la mobilità e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Lo schema previsto nel comma 2 tiene conto:
 - a) delle caratteristiche del servizio e il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari;
 - b) delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;
 - c) delle caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto;
 - d) del sistema tariffario con indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa;
 - e) dei riferimenti societari.
4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione generale per la mobilità nei termini indicati all'articolo 4, comma 2. L'istanza presentata al di fuori delle cadenze temporali previste dall'articolo 4 non è presa in considerazione, senza ulteriore comunicazione da parte degli uffici competenti.
5. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ufficio competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale, l'istanza è archiviata d'ufficio, senza ulteriore comunicazione all'interessato.
6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ufficio competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze

1. Ai fini del presente regolamento, i servizi marittimi possono essere effettuati con le seguenti cadenze temporali:
 - a) servizi di linea annuali;
 - b) servizi di linea semestrali effettuati dal 1° aprile al 30 settembre;
 - c) servizi di linea trimestrali effettuati dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Le istanze sono presentate alla Regione Campania, Direzione generale per la mobilità, secondo il calendario di seguito indicato:
 - a) per i servizi di linea annuali previsti nella lettera a) del comma 1, dal 1° settembre al 15 settembre;
 - b) per i servizi di linea semestrali previsti nella lettera b) del comma 1, dal 2 gennaio al 16 gennaio;
 - c) per i servizi di linea trimestrali previsti nella lettera c) del comma 1, dal 1° marzo al 15 marzo.
3. Se, nel corso di ciascun anno, si rendono disponibili accosti per intervenuta cessazione a qualsiasi titolo di autorizzazioni già rilasciate, la Direzione generale per la mobilità, entro trenta giorni dalla cessazione, pubblica l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, per attivare le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni aventi la medesima scadenza dell'autorizzazione cessata. In tal caso il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni.
4. Per garantire la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di linea minimi ed aggiuntivi, le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con nave tengono conto di un distanziamento dalla nave che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno sessanta minuti; le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con unità veloci tengono conto di un distanziamento dall'unità veloce che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno trenta minuti.
5. Fatte salve le valutazioni della competente Autorità marittima in tema di sicurezza degli accosti, allo scopo di favorire un sistema integrato ed equilibrato di mobilità, anche mediante l'integrazione degli orari, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2002, il distanziamento degli orari previsto nel

comma 4 può essere ridotto alla metà se il vettore dichiara nell'istanza di impegnarsi ad applicare, sulla linea prescelta, per la durata dell'autorizzazione, la politica tariffaria regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La Direzione generale per la mobilità pubblica sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania apposito avviso per ciascuna modalità temporale di svolgimento dei servizi marittimi prevista nell'articolo 4, comma 1. L'avviso è pubblicato almeno trenta giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
2. L'avviso pubblico reca almeno i seguenti elementi:
 - a) modulistica;
 - b) quadro orario dei servizi minimi e aggiuntivi in esercizio;
 - c) quadro orario dei servizi eventualmente già autorizzati.

Art. 6

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, così come indicato all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la mobilità provvede a rilasciare l'autorizzazione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Art. 7

Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti

1. Le istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi marittimi presentate da più operatori in concorrenza tra loro sono valutate, comparativamente, secondo i seguenti criteri elencati in ordine decrescente:
 - a) applicazione delle agevolazioni previste dalla politica tariffaria approvata dalla Giunta regionale con riferimento a particolari categorie di utenti;
 - b) minore età del naviglio;
 - c) maggiore velocità del naviglio;
 - d) migliore stabilità in caso di condizioni meteo-marine avverse;
 - e) migliore assistenza ai passeggeri a bordo e a terra, con riferimento a quanto previsto nell'articolo 8;
 - f) maggior numero di posti passeggeri;
 - g) maggior numero di posti per veicoli.
2. Ai fini del presente capo sono istanze in concorrenza le richieste per l'esercizio dei servizi marittimi autorizzati, con nave o con unità veloce, che prevedono la partenza e/o l'arrivo nel medesimo punto di imbarco o sbarco ricadenti all'interno di un intervallo temporale minore o uguale a trenta minuti.

Art. 8

Diritti dei passeggeri

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori e, se del caso gli operatori dei terminali, sono obbligati a garantire:
 - a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
 - b) i diritti dei passeggeri in caso di incidente;
 - c) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
 - d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
 - e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
 - f) il trattamento dei reclami;
 - g) la formazione o l'istruzione del personale.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. L'impresa di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione redige il rapporto di cui all'allegato A e lo trasmette mensilmente alla Direzione generale per la mobilità.
2. La Direzione generale per la mobilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente capo e relativamente alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 2002, con provvedimento della Direzione generale per la mobilità, è individuato il personale di ruolo della Giunta regionale preposto alle attività ispettive. Per le finalità di cui al presente comma gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle unità navali e presso i terminali e la sede dell'impresa di navigazione.
3. La Regione può disporre indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per l'aggiornamento degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'ufficio regionale competente, con cadenza semestrale, porta a conoscenza dell'Autorità garante per la concorrenza le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi marittimi di linea rilasciate.

Art. 10

Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;
 - b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;
 - c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
 - d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;
 - e) per mancata effettuazione della medesima corsa per cinque giorni consecutivi, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;
 - f) per mancata effettuazione, nell'arco dell'anno solare, di almeno il 20 per cento delle corse relative ai servizi annuali, salvo che l'impresa non dimostri che la mancata effettuazione non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
 - g) per gravi e reiterate violazioni in materia di puntualità di esercizio. Ai fini della dichiarazione di decadenza, si considera grave e reiterato il ritardo alla partenza di oltre quindici minuti rilevato sul 20 per cento del totale delle corse autorizzate nell'arco temporale di trenta giorni, non imputabile a cause di forza maggiore. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
 - h) per applicazione di tariffe difformi da quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 7, comma 1, lettera a);
 - i) per gravi e reiterate violazioni ai diritti dei passeggeri previsti nell'articolo 8 o degli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi previsti nell'articolo 38 della legge regionale n. 3 del 2002.

2. Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.
4. Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo II

Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002

Art. 11

Istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002, gli enti locali possono istituire servizi marittimi di linea aggiuntivi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, previa intesa con la Regione.
2. L'ente locale, ai fini del conseguimento dell'intesa, trasmette alla Direzione regionale competente una relazione recante il programma di esercizio dei servizi marittimi di linea aggiuntivi. La relazione è trasmessa dal 1° al 15 settembre di ciascun anno, per i servizi da istituire nell'anno successivo, e riporta la tipologia del naviglio, la periodicità, la frequenza, gli orari e le tariffe da applicare, nonché gli oneri economici a carico dell'ente.
3. La Direzione regionale verifica la compatibilità e la coerenza dei servizi aggiuntivi rispetto alla rete dei servizi di propria competenza, tenuto conto inoltre delle caratteristiche del territorio da servire, delle infrastrutture esistenti e degli impatti sul traffico e sull'inquinamento ambientale. L'esito della verifica di compatibilità è comunicato all'ente locale entro trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. Per le procedure di affidamento dei servizi marittimi di linea aggiuntivi l'ente locale, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale del 24 marzo 2010, n. 7 (Attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007- Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) può stipulare apposito accordo con la Regione per delegare alla medesima il compito di stazione appaltante.

Capo III

Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002

Art. 12

Oggetto

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono definiti servizi di trasporto pubblico marittimo non di linea di persone quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici marittimi di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 13

Concertazione.

1. Per assicurare una visione integrata dei servizi di trasporto marittimo non di linea con i servizi marittimi di trasporto di linea, la Regione adotta il metodo della concertazione con gli enti locali, le autorità marittime competenti e le rappresentanze sindacali del comparto, per la definizione coordinata del quadro regolatorio di tali servizi, nonché per l'individuazione di eventuali ambiti comprensoriali uniformi, prevista nell'articolo 4, comma 3 della legge n. 21 del 1992.
2. La concertazione è promossa, in particolare, sui criteri regionali cui si attengono i comuni nel redigere i regolamenti di propria competenza e per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nei confronti degli utenti e dei comportamenti anticoncorrenziali tra le imprese.

Art. 14

Criteri regionali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle risultanze della concertazione prevista nell'articolo 13, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 3 del 2002, determina con apposito di regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

Capo IV

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi di competenza degli enti locali previsti nell'articolo 11, l'istanza recante la relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 11 è presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16

Abrogazione

1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 è abrogato.

Allegato A

Servizio autorizzato di trasporto marittimo pubblico di linea

rapporto del mese di anno

Società

Linea

Partenza da alle ore

Arrivo a alle ore

Servizio

Giorno	Regolare	Parzialmente effettuato	Non effettuato	motivazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Il Legale Rappresentante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea”

Premessa

La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, con la presente proposta di regolamento, intende ridisciplinare il quadro regolatorio dei servizi marittimi di linea autorizzati, nonché dettare le linee di fondo per la disciplina dei servizi di linea aggiuntivi di competenza degli enti locali e dei servizi marittimi non di linea. Si vuole cioè fornire una cornice normativa unitaria dei servizi marittimi nelle varie modalità in cui essi, tradizionalmente, vengono esercitati.

Fino ad oggi la Regione ha disciplinato, con il regolamento n. 80 del 2003, solo le modalità di rilascio e revoca della autorizzazioni per i servizi di linea cosiddetti residuali o autorizzati, mentre non è stata emanata la disciplina, prevista dall'articolo 39 della l.r. n. 3 del 2002, sulla valutazione di compatibilità per i servizi di linea aggiuntivi e sui criteri per i servizi marittimi non di linea.

I presupposti dell'iniziativa regolamentare sono riconducibili sostanzialmente alla disciplina comunitaria recante la liberalizzazione del cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/92/CEE), all'entrata in vigore dei regolamenti comunitari relativi ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e agli interventi del Garante della concorrenza con specifico riferimento al mercato dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli. Questi provvedimenti hanno reso in parte obsoleta la normativa recata dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e reso non più eludibile un intervento normativo per le parti non ancora disciplinate, ovvero: servizi aggiuntivi e servizi non di linea.

In secondo luogo, la privatizzazione della società Caremar che gestisce la parte sussidiata dei servizi marittimi di linea e la scadenza delle autorizzazioni triennali rilasciate alle compagnie di navigazione operanti nei segmenti liberi del mercato hanno condotto alla ridefinizione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni sulla base di un aggiornato schema premiale e nuove procedure comparative.

Intervento normativo

La presente proposta di regolamento consta di 16 articoli raggruppati in quattro capi:

- Capo I *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3”*.

Articoli 1-10

- Capo II *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002”*.

Articolo 11

- Capo III *“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002”*.

Articoli 12-14

- Capo IV *“Disposizioni transitorie e abrogazioni”*.

Articoli 15-16

Veniamo ora all’illustrazione delle singole disposizione contenute nella proposta di regolamento.

Capo I

“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3”.

L’**articolo 1**, comma 1, definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del presente capo e, in particolare, indica i riferimento normativi comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo e di tutela dei diritti dei passeggeri.

Al comma 2 è riportata la definizione dei “servizi autorizzati” sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. n. 3 del 2002 e la definizione di “linea” quale collegamento tra due porti.

Articolo 2 “Autorizzazioni”.

La disposizione in esame mantiene il regime autorizzativo per l’esercizio dei servizi marittimi di linea. L’autorizzazione ex ante, infatti, è coerente sia con la normativa comunitaria (vedi regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunicazione interpretativa COM(2014) 232 del 22/04/2014) che con l’articolo 34 del decreto legge n. 201 del 2011, in quanto è rivolta alla tutela di interessi generali di rango costituzionale quali la sicurezza della navigazione e l’ordinato accesso alle infrastrutture portuali.

La previsione del regime amministrativo si fonda, peraltro, su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente noti all’impresa interessata.

Il comma 3 disciplina il termine di durata delle autorizzazioni distinguendo tra servizi annuali, semestrali e trimestrali cui corrisponde un arco temporale di durata dell’autorizzazione rispettivamente di sei anni (salvo diverso termine stabilito con legge), due anni e per la singola stagione. Si è voluto difatti assicurare un durata massima di sei anni per i servizi che vengono eserciti per l’intero arco dell’anno. Si ritiene, infatti, che l’esercizio dei servizi annuali richieda da parte delle compagnie di navigazione una maggiore capacità organizzativa e infrastrutturale dovendo assicurare il servizio anche nella stagione invernale con condizioni meteo marine avverse e con minore affluenza di passeggeri. Inoltre, si intendono favorire gli investimenti in innovazione e qualità del servizio assumendo che per il maggior impegno economico richiesto occorra un periodo più lungo di esercizio per il recupero degli investimenti stessi.

Il comma 4 prevede la possibilità di apportare modifiche al quadro degli orari dopo il primo anno di esercizio; tale previsione consente pertanto un margine di flessibilità e di adeguamento nel tempo del complessivo quadro degli accosti.

Il comma 5 statuisce l’inceditibilità e l’intrasferibilità delle autorizzazioni.

Il comma 6 specifica che in ogni caso, il provvedimento regionale di autorizzazione è subordinato alla valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 3 “Documentazione”.

Definisce la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa statale in materia di amministrazione digitale e trasparenza. La modulistica elaborata dalla Direzione Generale è pubblicata sul sito istituzionale.

La previsione di cui al comma 6 in materia di autocertificazione è coerente con le disposizioni nazionali in tema di semplificazioni e controlli ex post sulle attività economiche.

Articolo 4 “Modalità di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze”.

Questa disposizione prevede un articolato sistema di calendarizzazione delle istanze basato sulla tipologia dei servizi (annuale, semestrale e trimestrale). Gli uffici, infatti, sono chiamati ad esaminare prima le istanze per i servizi annuali, e, a seguire, quelle per le altre tipologie di servizi. Tale scansione temporale consente, inoltre, agli operatori interessati di avere chiaro il quadro dei servizi e degli orari già autorizzati per ciascuna linea e di presentare quindi istanze per collegamenti ed orari non ancora coperti da servizi minimi, aggiuntivi o autorizzati.

Il comma 4, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, della l.r. n. 3 del 2002, definisce le condizioni di compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi o aggiuntivi. Il criterio tiene conto di un distanziamento dalla nave che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno 60 minuti, mentre per i servizi da svolgersi con unità veloce si tiene conto di un distanziamento dall'unità veloce che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno 30 minuti.

In particolare, si è ritenuto che la rete ottimale dei collegamenti da, tra e per le isole possa prevedere una nave ogni ora ed un'unità veloce ogni trenta minuti, tenuto conto delle eccezioni di cui al comma 5 e fatte salve sempre le valutazioni della competente autorità marittima.

Il comma 5, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3 del 2002, individua l'integrazione degli orari quale strumento per perseguire un sistema equilibrato ed integrato di mobilità. A tal fine, le compagnie di navigazione possono richiedere collegamenti con distanziamento orario inferiore a quello previsto dal comma 4 a condizione di impegnarsi a rispettare sulla linea prescelta la politica tariffaria regionale. Dall'analisi della rete di collegamenti esistenti, si è rilevato che negli orari di maggiore incidenza di passeggeri, già oggi operano sia la società pubblica che le società private, nel rispetto delle ordinanze delle autorità marittime competenti. Si è ritenuto, pertanto, che attraverso l'integrazione degli orari e l'applicazione su base volontaria della politica tariffaria regionale si possa assicurare un più ampio ventaglio di collegamenti per i passeggeri.

Articolo 5 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione"

Disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione. La Direzione Generale pubblica apposito avviso recante la modulistica e il quadro degli orari dei servizi minimi, aggiuntivi e già autorizzati in esercizio. La pubblicazione del quadro orario rappresenta un forte elemento di chiarezza affinché l'impresa possa valutare la profittabilità dei singoli segmenti del servizio da offrire.

Articolo 6 "Termine di conclusione del procedimento"

Definisce il termine per la conclusione del procedimento in 45 giorni. E' sempre previsto un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'autorizzazione.

Articolo 7 "Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti"

L'articolo individua i criteri per la valutazione delle domande concorrenti. Viene a tal fine, definito il perimetro temporale (minore o uguale a trenta minuti) al cui interno le domande devono essere valutate comparativamente sulla base dei criteri puntualmente elencati in ordine decrescente, dalla lettera a) alla lettera g) del comma 1. Al primo posto viene indicata la priorità nell'assegnazione della linea prescelta all'impresa di navigazione che nell'istanza dichiara di volere applicare le

agevolazioni tariffarie previste dalla Regione per particolari categorie di utenti. Seguono ulteriori elementi di valutazione quali: la minore età del naviglio, la maggiore velocità, la migliore assistenza ai passeggeri sia a bordo che a terra, il maggior numero dei posti passeggeri e dei posti per veicoli

Articolo 8 “Diritti dei passeggeri”.

La disposizione tiene conto del Regolamento (CE) n. 392/2009 e del Regolamento (UE) 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. In particolare l’esplicito richiamo al Reg. (UE) 1177/2010, già obbligatorio in tutti i suoi elementi, valorizza i temi dell’informazione e dell’assistenza a bordo e a terra dei passeggeri nonché rafforza le tutele per i passeggeri con disabilità. I titolari dell’autorizzazione e, se del caso, gli operatori dei terminali, sono tenuti ad osservare e garantire il regime di maggior tutela offerto dalla precitata normativa.

Articolo 9 “Vigilanza e controllo”

La Direzione Generale esercita i poteri di vigilanza e controllo attraverso l’analisi dei rapporti mensili (All. A) e l’attività ispettiva. Di rilievo, la previsione del comma 4 sul monitoraggio della qualità dei servizi e sull’aggiornamento della carta dei servizi.

Infine, considerata la rilevanza economica del settore marittimo campano e alla luce delle osservazioni formulate dall’autorità garante per la concorrenza, si è disposto di trasmettere con cadenza semestrale alla medesima autorità, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza in tema di abuso di posizione dominante, intese restrittive della concorrenza e pratiche commerciali anti concorrenziali.

Articolo 10 “Decadenza e revoca delle autorizzazioni”

La disposizione in esame, individua le ipotesi di decadenza sanzionatoria (comma 1) e di revoca (comma 4) dell’autorizzazione. Le fattispecie in esame sono rivolte a scoraggiare talune pratiche anticoncorrenziali degli operatori economici di settore quali per esempio la richiesta di un numero di autorizzazioni superiore al necessario (autorizzazioni che poi verrebbero solo in parte utilizzate)

al solo scopo di precludere ai concorrenti l'ingresso sul mercato, oppure la sistematica violazione degli orari in modo da sovrapporsi ad un concorrente distogliendo parte della clientela.

In particolare, al comma 1 sono descritte le azioni e le omissioni che possono dar luogo alla dichiarazione vincolata di decadenza sanzionatoria.

Nelle lettere d), f) e g) assume particolare rilievo la mancata effettuazione delle corse o la violazione in tema di puntualità di esercizio, e si è ritenuto di individuare con chiarezza per quali fattispecie scatta la sanzione della decadenza per la singola o per tutte le linee oggetto dell'autorizzazione.

La lettera h) prende in considerazione l'ipotesi di violazione dell'impegno assunto di applicare la politica tariffaria regionale, laddove da tale impegno sia conseguito il beneficio dell'attribuzione in via prioritaria della linea prescelta.

La lettera i) richiama i regolamenti comunitari in materia dei diritti dei passeggeri nonché agli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi.

I commi 2 e 3 descrivono il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di decadenza.

Il comma 4 prevede l'ipotesi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge 241 del 1990.

Capo II

“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 3 del 2002”.

Articolo 11 “Istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi”

La disposizione prevede che ai fini del conseguimento dell'intesa con la Regione, l'ente locale che voglia istituire servizi marittimi aggiuntivi, con oneri a proprio carico, è tenuto a trasmettere una specifica relazione nei termini (tra il primo e il quindici settembre) ivi previsti per i servizi da istituire nell'anno successivo.

Questa disposizione e la tempistica prevista consentono alla Regione il più efficace coordinamento dei servizi in sede di rilascio delle autorizzazioni, poiché nello stesso arco di tempo gli uffici regionali svolgono l'istruttoria per le istanze per i servizi annuali richiesti dagli operatori privati.

Capo III

“Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della l.r. n. 3 del 2002”.

Articoli 12-14.

L'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 3 del 2002 prevede che i servizi pubblici non di linea siano autorizzati dai Comuni sulla base di regolamenti adottati in conformità ai criteri regionali. La normativa statale, recata dall'articolo 4, della legge 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) attribuisce alla Regione la potestà di dettare criteri anche per ambiti comprensoriali uniformi. Tali opportunità è colta nel presente regolamento tenuto conto della significativa diversificazione geomorfologica del litorale campano e dei diversi gradi di congestione degli ambiti portuali. Per garantire, quindi, una visione integrata dei servizi non di linea, con quelli di linea, si è ritenuto necessario prevedere una fase di concertazione con i soggetti pubblici e privati (autorità marittime, enti locali, associazioni degli imprenditori, ...) con l'obiettivo di definire ambiti comprensoriali e criteri per prevenire e sanzionare pratiche commerciali scorrette a tutela degli utenti e della concorrenza stessa. All'esito di tale percorso, come previsto dall'articolo 14, sarà emanato il regolamento recante i criteri per lo svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

Capo IV

“Disposizioni transitorie e abrogazioni”

Articolo 15 “Disposizioni transitorie”

In fase di prima applicazione è stato previsto che l'avviso per ricevere le istanze per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati venga pubblicato tempestivamente, e comunque, entro 20 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento. Ciò al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 4.

Per le medesime esigenze di celere avvio dell'attività istruttoria il comma 2 prevede che i Comuni presentino la documentazione per l'istituzione di servizi aggiuntivi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

L'**Articolo 16** "Abrogazione" dispone l'abrogazione espressa del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 febbraio 2005.

L'**Allegato A**, previsto dal comma 1 dell'articolo 9, riporta gli aspetti del servizio ritenuti rilevanti ai fini della attività di vigilanza e controllo.

